Bando regionale per progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale per l'anno 2007

nell'ambito delle "Converging Technologies"

Provvedimenti collegati: Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale del Piemonte del 22 marzo 2000, deliberazione Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 3/2006, Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per il potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte del 28 ottobre 2004, DGR n.69-6454 del 17 luglio 2007 recante: Approvazione dello schema dell'Accordo di programma Quadro "III atto integrativo in materia di potenziamento della Ricerca Scientifica applicata in Piemonte", in attuazione delle delibere CIPE nn. 3/2006 e 14/2006, sottoscritto in data 20 luglio 2007. Scheda di misura relativa alla L.R. 34/04 – Asse 1 Misura Ri.1 Intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; Decisione della Commissione relativa al regime di aiuti N. 367/2007; Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006).

Art. 1 Disponibilità finanziarie – Risorse vincolate

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria pari a 26.473.392,00 euro derivante da risorse C.I.P.E., (13.236.696,00 euro di cui alla deliberazione n. 3 del 22 marzo 2006 per le aree sottoutilizzate) e da risorse regionali (13.236.696,00 euro di cui alla D.G.R. n. 65-3858 del 18 settembre 2006 e della successiva D.G. R. n. 69 – 6454 del 17 luglio 2007).

Art. 2 Aree tematiche

- La Regione Piemonte intende cofinanziare progetti per la realizzazione di attività di ricerca che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche afferenti ad aree tematiche definite dalla convergenza e dalla combinazione sinergica dei seguenti settori: nanoscienze e nuovi materiali, bioscienze, ICT, scienze cognitive.
- 2. Sulla base delle indicazioni contenute nel rapporto 'Technology assessment on converging technologies' (IP/A/STOA/ST/2006-6 pagg. 33-50) commissionato dal Parlamento Europeo e pubblicato nell'ottobre 2006, sono individuate quattro aree di convergenza con l'esplicitazione di alcuni ambiti di particolare interesse (da ritenersi comunque non vincolanti ai fini del presente Bando):

a) agnitive sciences - ICT

(i.e. cognitive systems and models, human-machine interaction, pattern recognition technologies for language and speech recognition, image processing)

b) biotechnology-ICT

(i.e. bioinformatics and computational biology, biosensors embedded in an intelligent ICT environment, biodevices and artificial organs, ICT in biotechnology research and for the identification of unique biological characteristics)

c)nanotechnology - new materials - ICT

(i.e. nanoeletronics, nanophotonics, advanced nanomaterials for electronics and photonics, simulation and modelling)

d)biotechnology - nanotechnology

(i.e. nanotools, biological (supported) fabrication, biological materials as building blocks).

Art. 3 Soggetti partecipanti

- 1. **Proponenti**. Possono presentare domanda di finanziamento in qualità di proponenti:
 - a) l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Politecnico di Torino;
 - b) gli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro che dispongano della sede legale o di laboratori nel territorio della regione Piemonte.
- 2. La domanda di finanziamento può essere presentata anche congiuntamente da due o più tra gli enti di cui alle precedenti lettere a) e b). Nel caso di più proponenti dovrà essere indicato un proponente capofila.
- 3. **Co-proponenti**. I proponenti devono presentare le proposte progettuali con una o più imprese, anche in forma associata, produttrici di beni e/o di servizi che assumono la denominazione di co-proponenti. Gli enti di ricerca a scopo di lucro sono considerati imprese.
- 4. Nel caso di partecipazione di più soggetti co-proponenti gli stessi si riuniscono in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). La presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere corredata da una certificazione (Allegato 1) attestante l'impegno di costituirsi in ATS entro i termini indicati nella comunicazione regionale di notifica della proposta di concessione del finanziamento.
- 5. Soggetti aggiuntivi. Possono partecipare, in qualità di soggetti aggiuntivi:
 - a) le Università private legalmente riconosciute;
 - b) gli enti di ricerca privati senza scopo di lucro, con autonoma personalità giuridica che per prioritarie finalità statutarie svolgano attività di ricerca scientifica-tecnologica;
 - c) le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca;
 - d) le aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
 - e) i parchi scientifici e tecnologici.

- 6. Possono partecipare ai progetti in qualità di co-proponenti o di soggetti aggiuntivi i soggetti che abbiano sede legale o un'unità operativa o un laboratorio nel territorio della regione Piemonte. Inoltre, per accedere ai contributi, la parte prevalente dell'attività del progetto di Ricerca e Sviluppo (R&S) deve essere svolta in Piemonte.
- 7. Sono esclusi dai finanziamenti i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Art. 4 Limiti alla partecipazione

- Il co-proponente può partecipare a non più di due progetti di ricerca suddivisi su altrettante aree tematiche. Le imprese tra cui ricorre o è configurabile una relazione di controllo (controllante – controllata), a norma dell'art. 2359 del codice civile, sono considerate dal presente bando unitariamente.
- 2. I soggetti aggiuntivi possono partecipare a non più di tre progetti di ricerca.
- 3. Il proponente capofila indica il responsabile del progetto, il responsabile vicario e i ricercatori; il(i) proponente(i) aggiuntivo(i), il(i) co-proponente(i) ed il(i) soggetto(i) aggiuntivo(i) individuano un referente ciascuno e i ricercatori coinvolti.
- 4. Le persone fisiche individuate ai sensi del precedente comma possono partecipare ad un solo progetto.

Art. 5 Iniziative ammissibili

- 1. Sono considerate iniziative ammissibili quelle che si configurano come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.
- 2. Per "ricerca industriale", si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.
- 3. Per "attività di sviluppo sperimentale" s'intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non

siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Il progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite. La proposta progettuale dovrà precisare in quale categoria di ricerca ricade il progetto.
In particolare le imprese coinvolte nell'attività di ricerca dovranno specificare – sia sul modulo di domanda on-line, sia nell'Allegato 3 (punto C) – la quota percentuale della propria attività per ciascuna delle due categorie.

Art. 6 Caratteristiche della proposta progettuale

- 1. Al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di enti alla realizzazione del progetto evitando l'eccessiva frammentazione delle componenti progettuali individuali e in considerazione della natura e delle caratteristiche delle aree tematiche di cui all'art. 2, il costo della attività in capo al(ai) proponente(i) deve essere almeno pari al 50% del costo totale del progetto.
- 2. Il costo della attività in capo al(ai) soggetto(i) co-proponente(i) deve essere almeno pari al 30% del costo del progetto.
- 3. Il costo dell'attività in capo al(ai) soggetto(i) aggiuntivo(i) non può essere superiore al 10% del costo totale del progetto.
- 4. La durata del progetto dovrà essere compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi.
- 5. Il costo dei progetti presentati non potrà essere inferiore a 3 milioni di euro e superiore a 10 milioni di euro.
- 6. La proposta deve prevedere contratti stipulati con giovani ricercatori di età non superiore a 32 anni (vale a dire 33 anni non compiuti alla data di pubblicazione del bando, oppure nel caso di un nuovo contratto al momento dell'attivazione dello stesso) per un costo non inferiore al 10% del progetto. I contratti devono prevedere un impegno a tempo pieno e possono essere assegnati per l'attivazione di borse di dottorato di ricerca e di post-dottorato.

7. La proposta progettuale deve prevedere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di Ricerca Sviluppo e Innovazione (RSI), così come i diritti di accesso a tali risultati siano attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto

Art. 7 Effetto di incentivazione per le grandi imprese

- 1. Nel caso in cui i soggetti partecipanti destinatari del finanziamento siano grandi imprese si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto. Pertanto la singola agevolazione concessa nell'ambito del presente bando, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.
- L'effetto d'incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e verificato prima dell'ultima tranche di finanziamento attraverso relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e di sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.
- 4. In particolare, l'impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto.
- 5. I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione che la Regione Piemonte si incarica di inviare annualmente alla Commissione europea in cui occorrerà chiaramente spiegare come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri qui definiti nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che giustifichino un tasso di aiuto più elevato.

Art. 8 Costi ammissibili

- 1. Sono ammessi a beneficiare dell'intervento agevolativo i costi sostenuti successivamente alla concessione del finanziamento, che si sostanziano in:
 - a) il personale impiegato nella realizzazione del progetto, in particolare: sia il personale strutturato (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario), sia il personale che risulti titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, di contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, di assegno di ricerca, di borsa di studio, dottorato ed altre forme contrattuali equiparabili. Il costo del personale strutturato è riconosciuto esclusivamente a titolo di cofinanziamento.
 - b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo, nei limiti del 50% del costo complessivo del progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - c) contratti di collaborazione con Università ed enti di ricerca che non abbiano sede legale e/o laboratori nel territorio della regione Piemonte, nei limiti del 40% del costo complessivo del progetto
 - d) consulenze specialistiche e collaborazione professionale con società professionali o singoli professionisti, nei limiti del 20% del costo complessivo del progetto e limitatamente alla loro imputabilità al progetto di ricerca. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo e contabile, nonché altre forme di collaborazione professionale, salvo quelle espressamente indicate nelle "Linee Guida per la Rendicontazione", che saranno predisposte dalla Regione, ai fini dell'attuazione del presente Bando;
 - e) spese per l'acquisto di licenze e brevetti, nei limiti del 20% del costo complessivo del progetto, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - f) spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca nella misura forfettaria massima del 15% del costo complessivo del progetto;
 - g) spese di viaggio limitatamente alla loro imputabilità alla attività di ricerca. Tali spese non possono risultare superiori al 10% del costo complessivo del progetto.
 - h) altri costi connessi al progetto, inclusi costi di materiali, di forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca, nei limiti del 20% del costo complessivo del progetto;
- 2. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Art. 9 Intensità previste

1. I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali esposti nella seguente tabella e alle successive condizioni:

		Piccola	Media	Grande	Organismi di
		impresa	impresa	impresa	ricerca
		70%	60%	50%	70%
Ricerca industriale	Se è verificata almeno una delle condizioni di cui al comma 2	70%	70%	65%	70%
Sviluppo		45%	35%	25%	70%
sperimentale	Se è verificata almeno una delle condizioni di cui al comma 2	60%	50%	40%	70%

- 2. Rispetto ai massimali esposti nella tabella sarà applicata una maggiorazione del 15% E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda) a concorrenza di una intensità massima del 70% E.S.L. nei seguenti casi:
 - se il progetto prevede la partecipazione di due o più imprese e almeno una di esse è una PMI;
 - se gli organismi di ricerca hanno il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca rella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. La sussistenza di questa condizione sarà verificata sulla base delle condizioni stabilite nell'accordo tra partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell'ambito dei progetti di ricerca, come indicato all'art. 6, comma 7. Qualora in tale accordo gli organismi di ricerca rinuncino alla possibilità di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca la maggiorazione non verrà applicata.
 - nel caso di ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source. L'impegno a diffondere ampiamente i risultati del progetto deve essere chiaramente specificato nell'accordo tra partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell'ambito dei progetti di ricerca, che deve essere previsto nella proposta progettuale come indicato all'art. 6, comma 7.

3. I parchi scientifici e tecnologici sono equiparati alle imprese ai fini della determinazione del massimale d'aiuto.

Art. 10 Divieto di cumulo

- L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. Esso è tuttavia cumulabile (nei limiti dell'E.S.L. consentito per tali tipologie di investimenti) con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concessi a sostegno degli investimenti in RSI.
- 2. L'intervento agevolativo è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R.&S. dalla Commissione Europea, con eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia statali o regionali.
- 3. Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.
- 4. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella scheda di misura relativa alla L.R. n. 34/04 Asse 1 Misura Ri. 1.

Art. 11 Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

- 1. La domanda di finanziamento è presentata dal proponente:
 - In forma elettronica in lingua inglese utilizzando la procedura informatica rintracciabile all'indirizzo web www.regione.piemonte.it/ricerca cliccando il pulsante "Bando Converging Technologies 2007", a partire dal 5 novembre 2007;
 - in forma cartacea in italiano utilizzando il modulo scaricabile all'indirizzo web sopa indicato contenente i dati e le informazioni riportate nell'Allegato 2.
- 2. La documentazione cartacea si compone, oltre che del modulo riportato nell'Allegato 2, dei seguenti documenti:
 - dichiarazione di impegno a costituire ATS nel caso di partecipazione di più di una impresa (Allegato 1);
 - dichiarazione di tutte le imprese partecipanti relativa alla dimensione aziendale, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003) come recepita dal

Decreto del Ministero della Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 (Allegato 3);

- dichiarazione di tutte le imprese partecipanti di non essere tenute al rimborso o al versamento in un conto bloccato di aiuti illegali ed incompatibili, comprensivi degli interessi, ricevuti nell'ambito delle misure d'aiuto indicate nel successivo art. 16, comma 1 (allegato 3);
- se il soggetto co-proponente sia una grande impresa, dichiarazione che grazie al finanziamento richiesto si produca un effetto di incentivazione secondo quanto previsto dall'art. 7 (allegato 4);
- accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell'ambito dei progetti di ricerca, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 7.
- 3. La gestione delle fasi procedurali del presente intervento è affidata, in collaborazione con la Regione, alla società "in house" Finpiemonte S.p.A.
- 5. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è previsto entro le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2008, utilizzando la procedura informatica. Il proponente fa pervenire la documentazione cartacea contenente le dichiarazioni di responsabilità legale, con i contenuti specificati al precedente comma 2, entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui sopra presso Finpiemonte S.p.A Galleria San Federico n. 54, 10121 Torino.

Art. 12 Verifica dei requisiti formali prescritti dal bando

- 1. La verifica formale dei requisiti prescritti dal bando è effettuata dalla Finpiemonte S.p.A. con particolare riferimento:
 - alla titolarità dei diversi soggetti a partecipare al progetto;
 - ai vincoli economici e temporali del progetto;
 - al rispetto del principio di incentivazione di cui dall'art. 7;
 - al rispetto della normativa europea evidenziata nell'art. 10 comma 2;
 - alla completezza della domanda;
 - alla verifica dell'effetto di incentivazione.

Art. 13 Modalità di erogazione

- 1. Il contributo sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze:
 - una prima quota del contributo a fondo perduto pari al 30% è erogata a titolo di primo acconto a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario al momento della dichiarazione di inizio attività;

- un ulteriore quota pari al 50% è erogata a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario dalla quale risulti la realizzazione del 60% delle spese ammesse;
- il saldo del contributo complessivo concesso, è erogato a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili, sullabase delle fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti e da una relazione tecnica finale nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso i beneficiari, sia l'effettiva realizzazione, sia la cœrenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 14 Selezione dei progetti

- 1. L'attività di selezione dei progetti è affidata ad un Nucleo di Valutazione che nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto ad affidarsi a valutatori esterni secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
- 2. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti responsabilità:
 - verificare la congruità delle procedure di abbinamento tra i progetti e i valutatori esterni e gestire le eventuali criticità riscontrate;
 - verificare la congruità delle valutazioni espresse dai due valutatori assegnati ad ogni progetto ed eventualmente richiedere ulteriori valutazioni;
 - elaborare la relazione finale di valutazione per ciascun progetto, sulla base delle valutazioni espresse dai valutatori esterni e di eventuali ulteriori considerazioni che dovranno essere esplicitate nella relazione stessa;
 - stabilire la quota di finanziamento per ciascun progetto;
 - definire le graduatorie finali.
- 3. Il nucleo di valutazione risulta così composto:
 - n. 2 componenti regionali scelti tra i dirigenti ed i funzionari regionali della Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, di cui uno con funzioni di presidente;
 - n. 3 esperti indicati dal Mi.U.R., uno per ciascuno dei seguenti settori:
 - Bioscienze;
 - Nanoscienze e nuovi materiali;
 - ICT;
 - -n.1 esperto esterno indicato dalla Regione (vedi Direzione Innovazione, Ricerca ed Università).
- 4. I componenti regionali e gli esperti di cui al precedente comma sono nominati con determinazione del Responsabile della Direzione Innovazione, Ricerca ed Università.

5. Le decisioni dell'organismo sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 Valutatori esterni

- 1. Per ogni progetto deve essere acquisito il giudizio di almeno due valutatori esterni, specificamente esperti del campo su cui insiste il progetto, appartenenti ad enti di ricerca e imprese localizzati fuori dal Piemonte. I valutatori sono attinti dalle banche dati dell'Unione europea, del C.I.L.E.A. e della Regione Piemonte. L'abbinamento tra progetto e valutatore avviene con un meccanismo di associazione automatica basato sulla corrispondenza tra le parole chiave ed i codici di attività utilizzati dal proponente per descrivere il progetto e quelli utilizzati dagli esperti per descrivere le proprie competenze. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Nucleo di Valutazione ha la facoltà di richiedere ed acquisire il giudizio di ulteriori valutatori.
- 2. I valutatori dovranno preventivamente dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto al progetto.
- 3. Ai valutatori è comunque garantito il rispetto dell'anonimato sulle valutazioni rese.
- 4. I valutatori sono chiamati a classificare il progetto assegnando un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei criteri specificati nella sottostante tabella e fornire un breve testo a sostegno del giudizio attribuito. Sono ammissibili i punteggi al primo valore decimale.

Criterio	Peso	Lettera
Validità e originalità dei contenuti scientifici della proposta e/o innovatività		
delle metodologie, soprattutto in riferimento alla reale capacità del progetto	25	a
di definire convergenze e sinergie tra i settori di cui all'art 2, comma1.		
Qualità e attendibilità della ricaduta tecnico-scientifica-commerciale sul		
sistema economico produttivo.	20	b
Capacità del soggetto proponente di attuare la proposta, sulla base dei titoli		
evinti dal curriculum vitae delle persone partecipanti al progetto.	25	С
Capacità del soggetto co-proponente e dei soggetti aggiuntivi di dare		
attuazione al progetto proposto, sulla base dell'esperienza in attività di	10	d
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.		
Qualità dell'impianto organizzativo e manageriale del progetto, in relazione		
all'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività	20	е
previste, e fattibilità del progetto sotto il profilo economico finanziario in		
riferimento alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del		
progetto.		

- 5. Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma pesata dei punteggi medi per ciascun criterio. L'approssimazione nel calcolo della somma pesata è al terzo valore decimale.
- 6. In ogni caso non saranno considerati ammissibili i progetti che abbiano ottenuto un punteggio medio inferiore a 3 in uno qualunque dei criteri del precedente comma 4 ad eccezione di quello di cui alla lettera c) per il quale la soglia di ammissibilità (punteggio medio) è fissata a 4.

Art. 16 Obblighi in capo ai soli beneficiari

- Le modalità di presentazione dello stato di avanzamento della ricerca, del rendiconto scientifico, del rendiconto amministrativo e contabile, del rapporto di monitoraggio delle risorse sono contenute nell'allegato 5.
- 2. Il medesimo allegato disciplina l'istituzione della Commissione di coordinamento e controllo.

Art. 17 Modifiche, controlli e revoche

- 1. Eventuali variazioni nel piano delle attività previste nei progetti e nella composizione dei costi previsti, fermi restando gli obiettivi originari del progetto e fatto salvo il totale del contributo concesso, dovranno essere comunicate all'ente gestore contestualmente ai rapporti di monitoraggio delle risorse (Allegato 5). Esse si intendono accettate se non saranno formulate obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione.
- 2. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo, la Regione e l'ente gestore potranno svolgere tutti i controlli necessari e si riservano la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi, a campione, per tutto il periodo di durata del progetto e nei cinque anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo. Successivamente all'assegnazione dei finanziamenti sarà trasmesso il Regolamento sui controlli di cui al presente bando.
 - Nel caso in cui dal controllo emerga un grave inadempimento dei soggetti beneficiari, il relativo contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Si procederà altresì alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso un cui:

- il beneficiario non rispetti i tempi previsti per la conclusione e la rendicontazione dei progetti;
- il beneficiario perda i requisiti richiesti dal presente bando per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- il progetto sia realizzato in misura inferiore al 70% del totale approvato;

- la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato;
- il beneficiario comunichi con raccomandata la rinuncia al contributo.

Art. 18 Comunicazioni e rapporti alla Commissione

Clausola Deggendorf

Tutti i soggetti coinvolti dalla presente iniziativa si attengono a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007), il quale stabilisce che in determinati casi si deve procedere alla verifica della cd. "clausola Deggendorf" mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. Considerato che la misura di aiuto in oggetto è gestita in modo tale che le potenziali imprese beneficiarie sono individuate nominalmente all'atto della presentazione della domanda, la Regione Piemonte acquisirà in tal sede dalle imprese stesse la dichiarazione prevista attestante che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti individuati quali illegali ed incompatibili dalla Commissione europea.

In collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private la Regione si impegna a controllare la veridicità delle dichiarazioni così raccolte, prima di concedere il finanziamento, in particolare sui seguenti casi:

- misure per l'occupazione (caso CR 49/98);
- municipalizzate (caso CR 27/99);
- misure urgenti per l'occupazione (caso CR 62/03),

E' fatto salvo quanto disposto dal citato DPCM previsto dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006.

Clausola sospensiva

I provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa la compatibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa contenute e, se del caso, alla decisione della Commissione circa la compatibilità del singolo aiuto soggetto all'obbligo di notifica individuale e alle condizioni in essa contenute.

Art. 19 Spese inammissibili, divieto di storni, restituzione di somme

- 1. Non sono in ogni caso finanziabili le spese riconducibili ad attività realizzate precedentemente alla concessione del finanziamento.
- 2. L'utilizzo del finanziamento è rigorosamente vincolato allo svolgimento del progetto di ricerca e gli enti beneficiari non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese non autorizzate.

3. Al termine del progetto di ricerca è fatto obbligo all'ente destinatario del finanziamento di restituire all'Amministrazione regionale le somme eventualmente non utilizzate.

Art. 20 Tutela della privacy

- 1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
- 2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Piemonte e dall'ente gestore, per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
- 3. Qualora la Regione Piemonte o l'ente gestore debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 21 Rispetto della normativa comunitaria

In ogni caso il presente bando è soggetto alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 323 del 30 dicembre 2006).

Allegati:

- allegato 1: Lettera di impegno a costituire ATS
- allegato 2: Modulo della domanda in formato cartaceo
- allegato 3: Dichiarazioni delle imprese secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Bando
- allegato 4: Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese
- allegato 5: Norme relative alla Commissione di coordinamento e controllo del progetto, ai rapporti sull'avanzamento della ricerca, ai rendiconti scientifici, ai rendiconti amministrativi ed ai rapporti di monitoraggio delle risorse.



ALLEGATO 1 - Lettera di impegno a costituire ATS

<u>1. Il/La</u>	Sig./a
Nato/a a	il
rappresentante l	egale di
2. Il/La	Sig./a
Nato/a a	il
rappresentante l	egale di
- 1	
<u>3. Il/La</u>	Sig./a
Nato/a a	il
naio/a a	11
rappresentante l	egale di

(aggiungere altri soggetti se necessario)

PREMESSO

- che la Regione Piemonte ha reso pubblico in data 27 Settembre 2007 il bando per progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale per l'anno 2007 nell'ambito delle "Converging Technologies"
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Bando, nel caso di partecipazione di più imprese allo stesso progetto, tali imprese devono riunirsi in forma di ATS Associazione Temporanea di Scopo
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Bando, al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere sottoscritta, e allegata, una dichiarazione di intenti volta alla costituzione di ATS nel caso sia ottenuta l'ammissione al finanziamento del progetto presentato.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse effettivamente ammesso al finanziamento di cui al Bando

SI IMPEGNANO A

- 1. <u>Costituire</u> una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) entro i termini indicati nella comunicazione regionale di notifica della proposta di concessione del finanziamento (art. 3 comma, 4 del Bando)
- 2. <u>Indicare</u> quale futuro Capofila dell'ATS l'impresa: ...
- 3. <u>Conferire</u> al Capofila, con unico atto, mandato speciale collettivo con rappresentanza,negli esatti termini e con il contenuto di cui al Bando che, a tal fine, si intendequi integralmente richiamato.

Per		
il legale rappresentante		
Per		
il legale rappresentante		
Per		
il legale rappresentante		

ATTENZIONE

Se il testo della Dichiarazione di intenti viene redatta su pagine separate occorre che i soggetti che sottoscrivono in calce, provvedano anche a siglare ogni singola pagina del documento (a lato o in calce).



ALLEGATO 2 - Modulo di domanda in formato cartaceo

Regione Piemonte c/o Finpiemonte S.p.A: Galleria San Federico, 54 - 1 10121 Torino

Oggetto: presentazione domanda di finanziamento ai sensi del Bando regionale per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo per l'anno 2007 nell'ambito delle "Converging Technologies";

a)	Titolo del progetto:
b)	Acronimo
c)	Codice attribuito al progetto dalla procedura informatica:
d)	Enti partecipanti:
e)	Responsabile del progetto,
f)	Si accettano espressamente tutte le modalità di rendicontazione e le condizioni di finanziamento previste dal bando regionale in oggetto;
g)	Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante,
	(denominazione del proponente) si impegna a garantire:
	• che il responsabile del progetto possa disporre della strumentazione

necessaria, di locali idonei e di personale sufficiente a realizzare l'attività di

ricerca;

- il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti;
- la restituzione all'amministrazione regionale delle somme trasferite ed eventualmente non utilizzate;
- che siano forniti alla struttura regionale competente tutti i dati e le informazioni occorrenti per una corretta azione di monitoraggio delle risorse in base alle prescrizioni contenute nelle delibere C.I.P.E. 76/2002 e 35/2005 e nella circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze (M.E.F.) del 9 ottobre 2003;
- che siano presentati il rapporto sull'avanzamento della ricerca, il rendiconto scientifico ed il rendiconto amministrativo e contabile;
- che il rapporto negoziale per la regolamentazione dei diritti e delle facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati in comune tra i partecipanti al progetto, risulti rispettoso della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, anche al fine di evitare sovracompensazioni o aiuti indiretti.
- che siano fornite tutte le informazioni atte a dimostrare l'effetto di incentivazione di cui all'art. 7 del bando.

Il Legale rappresentante dell'Ente proponente



ALLEGATO 3 – Dichiarazioni delle imprese relative alla dimensione aziendale secondo quanto previsto all'art. 11, comma 2 del Bando

Regione Piemonte c/o Finpiemonte S.p.A: Galleria San Federico, 54 - 1 10121 Torino

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445

Il sottoscritto (cognome e nome)
, il, codice fiscale, nella qualità di legale
rappresentante dell'impresa (denominazione)
fiscale e sede in, consapevole delle responsabilità anche
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, al fine di usufruire del finanziamento previsto dal Bando regionale per progetti di ricerca industriale
e/o di sviluppo sperimentale per l'anno 2007 nell'ambito delle "Converging Technologies", qual i licabile
come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, dichiara:

- di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;
- di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare

totale di eu	nro e di non essere pertanto tenuto all'obbliga
di restituzio	one delle somme fruite;
🗆 di av	ver rimborsato in data (giorno, mese, anno)
mediante (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc con cui si
proceduto	al rimborso) la somma di euro comprensiva
degli intere	essi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004
relativa all'	aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione
della Comr	missione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (specificare :
quali delle	lettere a, b, c, o d) del D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della
legge 27 di	cembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie gener	ale, n. 160 del 12.7.2007;
□ di av	er depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia l
somma di	euro
calcolati ai	sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto d
stato sogge	etto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione
europea ind	dicata indicate nell'art. 4, comma 1, lettera[specificare a quali delle
lettere a, b	o, c, o d]1 del D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n
296/2006.	
B) DICHIARAZIONI	E SULLA DIMENSIONE D'IMPRESA
maggio 2003 r 124 del 20 ma aprile2005 pub	sa sa
C) INDICAZIONE RICERCA (ART. 5 CO	DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' PER CATEGORIE DI Omma 4)
 Ricerca industr 	riale % attività imputabile
 Sviluppo sperin 	mentale % attività imputabile
	Il Legale Rappresentante



ALLEGATO 4 – Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese

Regione Piemonte c/o Finpiemonte S.p.A: Galleria San Federico, 54 - 1 10121 Torino

Il/La Sig./a				
Nato/a a	il			
rappresentant	e legale di			

Al fine di dimostrare la sussistenza di un effetto di incentivazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del Bando fornisce le seguenti informazioni:

1) Dati relativi alle spese di R&S, al numero di addetti destinati ad attività di R&S e al fatturato degli ultimi tre anni

Anno di riferimento			
	2005	2006	2007
Elemento quantitativo (K)			
Spese di R&S			
Addetti ad attività di R&S			
Fatturato			
Rapporto spese R&S/fatturato			

Ove il dato non sia reperibile, si prega di fornirne la motivazione

2) Relazione sintetica (in allegato) volta a dimostrare l'effetto di incentivazione secondo i criteri indicati nell'art. 7 del bando.

Il Legale rappresentante



ALLEGATO 5

Norme relative alla Commissione di coordinamento e controllo del progetto, ai rapporti sull'avanzamento della ricerca, ai rendiconti scientifici, ai rendiconti amministrativi ed ai rapporti di monitoraggio delle risorse (art.16 del bando)

INDICE

- 1. Commissione di coordinamento e controllo del progetto
- 2. Rapporto sull'avanzamento della ricerca
- 3. Rendiconto scientifico
- 4. Rendiconto amministrativo
- 5. Rapporto di monitoraggio delle risorse

1. Commissione di coordinamento e controllo del progetto

- a. Per favorire il coordinamento tra i soggetti partecipanti alle attività di ricerca e tra gli stessi, unitariamente intesi, e la Regione, entro i termini indicati nella comunicazione regionale di notifica della proposta di concessione del finanziamento deve essere costituita la Commissione di coordinamento e controllo (di seguito Commissione) del progetto.
- b. La Commissione è composta da almeno un rappresentante per ciascun soggetto partecipante (proponente, co-proponente, eventuali soggetti aggiuntivi) ed è presieduta dal rappresentante dell'ente proponente.
- c. La Commissione cura la gestione unitaria del progetto sotto il profilo scientifico, amministrativo e contabile.
- d. La Commissione provvede al coordinamento e alla raccolta di dati per la redazione: del rapporto sull'avanzamento della ricerca, del rendiconto scientifico, dei rendiconti amministrativi e contabili, del rapporto di monitoraggio delle risorse.
- e. I soggetti partecipanti al progetto possono definire con separato accordo una composizione allargata della Commissione.

2. Rapporto sull'avanzamento della ricerca

- a. Il rapporto sull'avanzamento della ricerca deve contenere una breve descrizione (max 6000 caratteri spazi compresi) dell'attività di ricerca svolta, dell'apporto fornito dai singoli partner e degli obiettivi raggiunti.
- b. Il rapporto sull'avanzamento della ricerca deve essere inoltrato presso la struttura regionale di riferimento via e-mail all'indirizzo bando_ct_2007@regione.piemonte.it .

3. Rendiconto scientifico

- a. I risultati finali delle attività di ricerca e di indagine dovranno essere riassunti (max 12.000 caratteri, spazi compresi) in un rendiconto scientifico finale, contenente:
 - ogni informazione utile alla comprensione ed alla valutazione dei risultati ottenuti;
 - elenco delle eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca (brevetti, protocolli sperimentali, ecc).
- b. Le pubblicazioni ed ogni altro prodotto editoriale della ricerca dovranno riportare l'indicazione del finanziamento regionale.
- c. Il rendiconto scientifico dovrà essere inoltrato presso la struttura regionale di riferimento entro 60 giorni dalla data di scadenza del progetto via e-mail all'indirizzo bando_ct_2007@regione.piemonte.it.

4. Rendiconto amministrativo-contabile

- a.Il rendiconto amministrativo-contabile contiene l'elenco delle spese sostenute ed è reso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Legale Rappresentante di ciascun ente beneficiario del finanziamento; per i soggetti coproponenti e i soggetti aggiuntivi nella suddetta dichiarazione deve essere evidenziato che la parte prevalente dell'attività di relativa al progetto di R&S è stata svolta in Piemonte; è facoltà della Regione o dell'ente gestore richiedere la presentazione della relativa documentazione fiscale.
- b. Il rendiconto amministrativo-contabile dovrà essere inoltrato entro 60 giorni dalla data di scadenza del progetto presso gli uffici dell'ente gestore (Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico 54, 10121 Torino).

5. Rapporto di monitoraggio delle risorse

- a. Gli enti beneficiari dei finanziamenti assumono la veste di soggetto attuatore dell'intervento (ossia del singolo progetto di ricerca finanziato) secondo le prescrizioni contenute nella delibera C.I.P.E 35/2005 e nella circolare del M.E.F. del 9 ottobre 2003 n. 32538. In base a detta disciplina spetta al responsabile di progetto, avvalendosi della Commissione di coordinamento e controllo, provvedere alla raccolta ed alla verifica della veridicità dei dati relativi alle schede intervento.
- b. Le schede intervento (di cui alla delibera C.I.P.E. 76/2002) devono essere trasmesse alla struttura regionale di riferimento (Regione Piemonte Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Struttura flessibile "Competitività e innovazione" Via Lagrange 24, 10123 Torino), due volte l'anno entro i 10 giorni successivi al 30 giugno e al 31 dicembre. La scheda contiene l'attuazione del progetto in termini monetari e procedurali alle date indicate (30 giugno e del 31 dicembre); per attuazione del progetto si intende la quantificazione monetaria delle attività di progetto svolte indipendentemente dalla avvenuta erogazione delle risorse da parte dell'ente beneficiario.
- c. La mancata presentazione del rapporto di monitoraggio, nei termini indicati nel punto precedente comporta il blocco immediato del finanziamento regionale.